

## Processo amministrativo, la revocazione è un rimedio eccezionale che non può costituire un terzo grado di giudizio

**Autore:** Redazione

**In:** Sentenze

Lilla Laperuta

L'affermazione proviene dalla sesta sezione del Consiglio di Stato ed è riportata nella sentenza n. 2338 deposita il 29 aprile. Dopo aver ribadito l'eccezionalità del rimedio i giudici di palazzo Spada ricordano, aderendo in tal senso ad un orientamento costante, che per aversi errore di fatto revocatorio devono sussistere, contestualmente, tre distinti requisiti:

- a) l'attinenza dell'errore ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- b) la "pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale" di atti ritualmente prodotti nel giudizio, "la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato";
- c) la valenza decisiva dell'errore sulla decisione essendo necessario che vi sia "un rapporto di causalità tra l'erronea supposizione e la pronuncia stessa".

Devono, invece, ritenersi “vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti” e, in più in generale, delle risultanze processuali.

<https://www.diritto.it/processo-amministrativo-la-revocazione-e-un-rimedio-eccezionale-che-non-puo-costituire-un-terzo-grado-di-giudizio/>